


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 gennaio 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (numero 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2007, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'art. 4-*quinquies* della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R)»..... Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 31.

Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 32.

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria Pag. 8

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2007, n. 0204/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres., concernente «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici»». Approvazione . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2007, n. 0205/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale»». Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2007,
n. 0206/Pres.

Regolamento recante criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, comma 66 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (legge finanziaria 2007) ai comuni e alla provincia di Trieste per la realizzazione di lavori di recupero, messa a norma o ampliamento degli edifici scolastici. Approvazione.... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2007,
n. 0207/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/2006 (norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi). Approvazione..... Pag. 16

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 10.

Norme in materia di PIANI ASI..... Pag. 18

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2007, n. 11.

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328..... Pag. 18

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2007, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'art. 4-quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 dell'8 novembre 2007)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e seguenti modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l'art. 23-quinquies della legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R e 12 marzo 2007, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17/7336 del 5 novembre 2007.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, è sostituita dalla seguente:

«*b*) la domanda di integrazione, ai fini della concessione del nuovo finanziamento, può essere presentata anche ad una banca diversa da quella che ha concesso l'originario finanziamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 4-quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, dal decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1998 e dai collegati regolamenti regionali. Il nuovo finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35;».

2. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 5 regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, è sostituita dalla seguente:

«*e*) in ogni caso l'integrazione ammessa ha per oggetto esclusivamente la lievitazione delle voci di costo contenute nell'originario piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi nuova voce di costo non prevista in precedenza.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R

1. Al comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, le parole: «30 settembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2008».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 7-bis

1. Dopo l'art. 7 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. (Norma transitoria) — 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti pendenti le cui istruttorie non siano state ancora concluse alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 5 novembre 2007

MERCEDES BRESSO

07R0720

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 31.

Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 agosto 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione esercita un'azione per la trasparenza degli appalti e delle concessioni, la qualificazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dell'appalto, l'introduzione di criteri di ecoefficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e l'efficacia delle procedure, con particolare riferimento alle iniziative atte a migliorare l'efficienza dell'organizzazione delle stazioni appaltanti, garantendo la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

Art. 2.

Ambito d'applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al ciclo di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, di forniture e di servizi da parte dei soggetti di cui al comma 2 che operano nel territorio della Regione, fatta eccezione per i settori esclusi come definiti dalla normativa vigente.

2. Sono soggetti all'applicazione della presente legge:

a) le amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla normativa vigente;

b) le imprese pubbliche ovvero le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese;

c) gli altri enti aggiudicatori, ovvero i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;

d) i concessionari di lavori, forniture e servizi pubblici;

e) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto;

f) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alla realizzazione, da parte del titolare di permesso di costruire, di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di valore uguale o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

TITOLO II

ORGANISMO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

Art. 3.

Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture

1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti e la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito l'osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, forniture, e servizi, di seguito definito osservatorio.

2. L'osservatorio è strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui alla presente legge ed opera presso la struttura regionale competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 23.

3. L'osservatorio costituisce altresì in articolazione operativa dell'osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla normativa vigente.

4. All'interno dell'osservatorio è istituita la sezione di valutazione della qualità e completezza progettuale e della congruità dei prezzi di gara, di seguito denominata sezione di valutazione, con il compito di svolgere attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione, al fine di controllarne il grado di completezza e correttezza, in relazione all'utilizzo aggiornato dei prezziari, all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e dei relativi costi, alla corretta indicazione delle categorie delle opere appaltate, alla puntuale indicazione dei tempi di esecuzione dell'appalto.

5. L'attività di verifica viene svolta su richiesta di una delle parti interessate, in contraddittorio con la stazione appaltante in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e può essere esperita solo in seguito alla pubblicazione del bando di gara e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6. Qualora all'esito della verifica di correttezza e congruità svolta secondo le modalità indicate al comma 4, rilevi la fondatezza della segnalazione, la sezione di valutazione invita la stazione appaltante a correggere o a modificare in via di autotutela il bando di gara o gli elaborati progettuali erronei, incompleti ed incongrui.

Art. 4.

Compiti dell'osservatorio

1. L'osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) gestione del sistema informatico per:

1) la pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori e dei contratti pubblici e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi;

2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni;

3) la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici relativi all'intero ciclo degli appalti con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi biennali, i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli elenchi annuali;

4) la condivisione e lo scambio di documentazione tecnica fra amministrazioni aggiudicatrici;

b) definizione e diffusione di linee guida, documentazione tecnica, schemi di bandi di gara, di capitolati d'appalto di contratti ed ogni altra tipologia d'atti e modelli operativi orientati alla qualità secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e volti alla semplificazione e standardizzazione delle procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;

c) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione dei documenti di gara e degli allegati tecnici anche in relazione alla congruità dei costi, nonché risposta ai quesiti inerenti gli stessi;

d) promozione dell'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistenza, su richiesta delle amministrazioni interessate, nell'applicazione della normativa sulla finanza di progetto, tramite l'Unità tecnica di cui all'art. 10;

e) aggiornamento e divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;

f) individuazione dei costi standardizzati regionali per tipologie di lavoro, servizi e forniture;

g) promozione d'iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di appalti;

h) ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.

2. L'osservatorio opera con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che consentano lo scambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i soggetti istituzionali nazionali e comunitari che debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, (misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'osservatorio può avvalersi di soggetti esterni pubblici e privati, anche a seguito di accordi con enti, associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 5.

Mantenimento dei livelli occupazionali

1. La Regione promuove azioni per la sottoscrizione di accordi fra imprese e organizzazioni sindacali per il mantenimento dei livelli occupazionali, nel caso in cui, a seguito dell'espletamento di gare effettuate dalla Regione medesima o da enti del settore regionale allargato, siano assegnati lavori, forniture e servizi ad imprese che subentrano ad altre, già aggiudicatarie degli stessi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati all'assorbimento dei lavoratori impiegati al momento della emanazione del bando di gara nell'impresa non più aggiudicataria di lavori, forniture e servizi nonché al mantenimento per essi di quanto previsto dal livello nazionale e aziendale dei contratti collettivi di lavoro sotto il profilo economico e normativo.

Art. 6.

Congruià delle offerte

1. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare la congruià delle offerte nelle procedure di appalto rispetto al costo del lavoro, alle norme in materia previdenziale e assistenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui gli appalti riguardino servizi a tutela e garanzia dei cittadini devono essere garantiti i livelli essenziali delle prestazioni attraverso una copertura dei costi ad esse relativi.

Art. 7.

Rapporti con le autorità ed organismi nazionali

1. La Regione collabora tramite l'osservatorio di cui all'art. 3 con autorità ed organismi nazionali operanti nel settore degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni.

Art. 8.

Obbligo di trasmissione dei dati

1. soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le informazioni ed i dati di cui al presente articolo riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici, utilizzando prioritariamente gli strumenti telematici.

2. Fermi restando gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, la giunta regionale determina con apposito provvedimento le eventuali ulteriori informazioni oggetto di trasmissione e le relative modalità, sulla base delle specifiche tecniche definite dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. I dati relativi agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

4. L'erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere pubbliche è subordinata all'ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui al presente articolo.

Art. 9.

Forme di pubblicità

1. Fatte salve le forme di pubblicità dei contratti pubblici previste dalla normativa statale e comunitaria vigenti, gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di cui alla presente legge devono essere pubblicati, a cura delle amministrazioni aggiudicatrici, nell'apposito sito informatica istituito dalla Regione.

2. La pubblicazione nel sito informatica della Regione deve avvenire non oltre cinque giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune ove si esegue l'appalto.

3. Sono, altresì, pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1:

- a) i programmi triennali di lavori pubblici;
- b) gli esiti delle procedure di appalto;
- c) gli avvisi relativi alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili tramite la finanza di progetto;
- d) gli affidamenti attinenti all'architettura, all'ingegneria ed ai collaudi.

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI E ATTIVITÀ
PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI

Capo I

PROMOZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Art. 10.

Unità tecnica regionale

1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di interesse pubblico, è istituita l'unità tecnica regionale, che opera presso la competente struttura regionale.

2. L'Unità tecnica regionale, su richiesta delle amministrazioni interessate, svolge un ruolo di informazione e di supporto, fornisce assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e di opere di interesse pubblico tramite il ricorso a capitali privati, ovvero di investimenti promossi in partenariato pubblico-privato.

3. Tale unità potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, avvalersi della cooperazione di soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, muniti delle necessarie qualificazioni.

Art. 11.

Fondo per lo sviluppo

1. Al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati, è istituito a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato.

2. Il fondo è finalizzato alla concessione di contributi alle seguenti voci di spesa, che costituiscono elementi di costo relativi all'opera da realizzare:

- a) anticipazione delle spese per la redazione di piani economico-finanziari, per l'asseverazione bancaria dei piani stessi e per l'istruttoria sui finanziamenti da concedere da parte di istituti di credito convenzionati;
- b) contributi in conto interessi a favore delle amministrazioni aggiudicatrici qualora il ricorso a capitali privati non copra interamente il costo dell'investimento;
- c) spese tecniche sostenute dall'amministrazione per la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e di assistenza per ricerche di mercato;
- d) spese per assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di gara, schemi di contratto, capitolati di oneri ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario.

3. Gli studi di fattibilità tecnico-economica devono essere redatti in conformità alle linee guida regionali vigenti.

4. La giunta regionale stabilisce le modalità di accesso e di gestione del fondo, ivi compreso il rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2, lettere a) e b).

5. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti di regime di aiuto «*de minimis*» di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea.

6. I contributi di cui al comma 2, lettera b) sono concessi in forma attualizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

*Capo II**MISURE PER L'EFFICIENZA DELLA SPESA*

Art. 12.

Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici

1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 per l'esercizio delle funzioni in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare accordi volti a regolare ogni elemento utile alla programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e/o collaudo degli appalti, ivi compresa l'istituzione di centrali di committenza.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare alle aziende regionali territoriali per l'edilizia o ad altri soggetti pubblici l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante.

5. La giunta regionale può prevedere, nelle procedure di finanziamento di lavori, forniture e servizi pubblici, criteri prioritari relativi alla costituzione di uffici competenti tra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge.

Art. 13.

Promozione e verifica della qualità della progettazione

1. Per i contratti relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa vigente, adotta linee guida al fine di promuovere:

a) la qualità della progettazione;

b) la conformità con la normativa vigente prescritta per lo specifico oggetto dell'appalto, in relazione al livello progettuale;

c) la compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo studio di fattibilità o dal documento preliminare della progettazione o dagli elaborati progettuali già approvati;

d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, alla corretta determinazione quantitativa delle opere ed alla quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Art. 14.

Disposizioni per la semplificazione delle procedure

1. La Regione, tramite l'osservatorio di cui all'art. 3, promuove e favorisce l'uso degli strumenti telematici nelle procedure riguardanti l'esplorazione del mercato, la prequalificazione degli offerenti e l'esecuzione degli appalti.

2. La Regione, tramite il sistema informatico dell'osservatorio di cui all'art. 3, promuove e favorisce l'uso di apposita modulistica nelle procedure di appalto e di concessione, anche al fine di migliorare i processi organizzativi e garantire la massima trasparenza ed uniformità procedurale.

3. La modulistica di cui al comma 2 contiene in particolare, in relazione alla fase di evidenza pubblica, l'indicazione di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che gli interessati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento.

4. La Regione, tramite l'osservatorio di cui all'art. 3, predispone uno schema tipo di regolamento di cui possono avvalersi le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2 per il riparto, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori, delle somme accantonate nel quadro economico dell'intervento a titolo di incentivi per la progettazione di opere pubbliche.

Art. 15.

Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa

1. La Regione promuove tramite l'osservatorio di cui all'art. 3, l'adozione dei sistemi qualità, come definiti dalla normativa vigente, nell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, ed emana disposizioni contenenti indirizzi e direttive finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.

*Capo III**DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA
DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI*

Art. 16.

Verifica delle presenze in cantiere

1. Al fine di contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale e di applicazione della normativa contrattuale, la Regione definisce, d'intesa con le parti sociali, modalità univoche per la verifica, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza della presenza in cantiere del solo personale autorizzato e per l'identificazione del personale stesso.

Art. 17.

Responsabilità del direttore dei lavori

2. Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle sole imprese e del personale autorizzato di cui all'art. 16 nonché a denunciare eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici.

Art. 18.

Oneri per la sicurezza

1. La quota dei corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in cottimo, relativa agli oneri per la sicurezza, non è assoggettabile ad alcun ribasso rispetto al prezzo risultante dall'aggiudicazione ed è riportata in modo analitico nei contratti di subappalto o cottimo, estrapolando i relativi importi analitici contenuti nei Piani di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'appaltatore, il subappaltatore o il subaffidatario che partecipano all'esecuzione dei lavori devono dimostrare di:

a) avere fornito ai propri dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro mediante idonea certificazione;

b) avere nominato il responsabile aziendale per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

c) avere adempiuto agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Art. 19.

*Programma straordinario di vigilanza e informazione.
Progetto obiettivo*

1. La Regione sostiene, tramite l'osservatorio di cui all'art. 3, azioni straordinarie di vigilanza e informazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. A tal fine la giunta regionale predispone un apposito progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato a:

a) formare e destinare unità specializzate, anche già appartenenti a competenti organismi di controllo, per il supporto alle attività di controllo connesse con la realizzazione di opere e di lavori di competenza e/o finanziate in tutto o in parte dalla Regione;

b) promuovere l'attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolta in modo particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai committenti di lavori;

c) promuovere la realizzazione di iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla più ampia diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti la sicurezza dei cantieri e la regolarità del mercato del lavoro;

d) promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'adozione di codici etici da parte delle imprese.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate anche attraverso la stipula di intese con i soggetti istituzionalmente preposti a tali attività e, in particolare, con le scuole edili ed gli enti paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva del settore delle costruzioni.

Capo IV

INTRODUZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI NELL'ACQUISTO
DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 20.

Piano d'azione per gli acquisti verdi

1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio del 18 maggio 2003, n. 203 (norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo) e relative circolari esplicative, i soggetti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi, con l'eccezione dei comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi.

2. Nella definizione del piano di cui al comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto degli obiettivi della politica comunitaria del «green public procurement» (acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio.

3. Il piano determina l'obiettivo di riconversione al termine del triennio delle proprie forniture, oltre ad individuare e selezionare i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definire gli obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica al termine del triennio.

Art. 21.

Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono, nei bandi di gara e nei capitolati d'oneri per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel piano d'azione di cui all'art. 20.

2. Qualora la natura dell'appalto di opere lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esigenze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.

3. Nei casi di cui al comma 2, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 22.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, mediante:

a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 750.000,00 dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e di quota pari a euro 1.000.000,00 dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;

b) iscrizione in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 dei seguenti importi:

U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento» euro 500.000,00;

U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo regionale policentrico» euro 250.000,00;

U.P.B. di nuova istituzione 18.202 «Interventi per la qualità degli appalti e concessioni» euro 1.000.000,00.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 23.

Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e comunitarie in materia.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare:

a) le modalità di funzionamento dell'osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 3;

b) lo schema di regolamento di cui all'art. 14, comma 4.

3. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accesso e di gestione del fondo per lo sviluppo di cui all'art. 11.

4. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida di cui all'art. 13.

5. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il progetto obiettivo di valenza biennale di cui all'art. 19.

Art. 24.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 22 luglio 1993, n. 34, (istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 agosto 2007

p. il *Presidente*

Il vice presidente: COSTA

07R0696

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2007, n. 32.

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 22 agosto 2007*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarietà di cui all'art. 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso;

a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;

c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 agosto 1998, n. 28, (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace).

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Liguria.

Art. 2.

Definizione di commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale rappresenta un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.

2. Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, prevede:

a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;

b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;

c) la tutela dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;

d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;

e) il rispetto dell'ambiente;

f) la trasparenza delle strutture organizzative.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell'elenco regionale

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 1 i soggetti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale, e specificatamente:

1) IFAT (International Fair Trade Association) e AGICES (Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), in quanto enti più rappresentativi del settore a livello internazionale e nazionale;

2) altre organizzazioni in possesso dei requisiti stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 8 ovvero previste da normative nazionali;

b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato dagli enti di cui alla lettera a);

c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia, affiliati a FLO (Fair-trade Labelling Organizations International).

3. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al comma 1.

4. I requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco sono stabiliti con il provvedimento di cui all'art. 8.

Art. 4.

Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:

a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b);

b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

Art. 5.

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1:

a) promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;

b) promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;

c) promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;

d) promuove e sostiene la fiera del commercio equo e solidale e le giornate del commercio equo e solidale di cui agli articoli 6 e 7;

e) promuove e sostiene la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;

f) concede alle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3, nei limiti del regime «*de minimis*», finanziamenti a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili relative a investimenti materiali e immateriali, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;

g) promuove e sostiene l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

2. Le misure regionali in materia di incentivi al commercio possono prevedere criteri di priorità a favore delle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3.

Art. 6.

Fiera del commercio equo e solidale

1. La Regione promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

Art. 7.

Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 3, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la Comunità ligure e la realtà del commercio equo e solidale.

Art. 8.

Provvedimento attuativo

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con provvedimento attuativo, individua:

a) i requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3, unitamente alle ipotesi di sospensione e revoca, nonché le modalità di funzionamento dello stesso;

b) i criteri, le modalità attuative ed i beneficiari degli specifici interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7;

c) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente.

Art. 9.

Norma in materia di aiuti di Stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) prelevamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» e contestuale iscrizione di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 15.102 «Interventi per lo sviluppo del commercio» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007;

b) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» e contestuale iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 agosto 2007

p. il presidente
Il vice presidente: COSTA

07R0697

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2007, n. 0204/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres., concernente «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici»». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 dell'11 luglio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, (interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) che prevede la concessione di contributi alle imprese industriali per la realizzazione di investimenti diretti alla riattivazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1066 dell'11 maggio 2007 è stato approvato, in via preliminare, il regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici»»;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 18/2003, su tale regolamento va acquisito il parere della commissione consiliare competente, prima dell'approvazione definitiva da parte della giunta regionale;

Vista la nota n. 11/5291-07 del 19 giugno 2007 con cui il consiglio regionale comunica che la II commissione permanente, nella seduta del 14 giugno 2007, ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento concernente «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres, concernente: "Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici"»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1490 del 22 luglio 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres, concernente: "Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici"», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici» emanato con Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres., anche al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2
del decreto del Presidente della Regione n. 0406/2006*

1. All'art. 2 del Presidente della Regione n. 0406/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incentivi sono concessi in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»;

c) il comma 3 è soppresso.

Art. 3.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 5
del Presidente della Regione n. 0406/2006*

1. All'art. 5 del Presidente della Regione n. 0406/2006 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «*de minimis*» i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.».

2. All'art. 5 del Presidente della Regione n. 0406/2006 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 16
del Presidente della Regione n. 0406/2006*

1. Il comma 2 dell'art. 16 del Presidente della Regione n. 0406/2006 è sostituito dai seguenti:

«2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1;

b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:

1) che l'impresa è in attività;

2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta od concordata preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditale situazione;

3) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 1;

5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 1;

6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 6 dell'art. 1;

7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese».

Art. 5.

*Integrazioni all'art. 19
del Presidente della Regione n. 0406/2006*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 19 del Presidente della Regione n. 0406/2006 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 2, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.».

Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato A
al Presidente della Regione n. 0406/2006*

1. L'allegato A al Presidente della Regione n. 0406/2006 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti «*de minimis*» concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A
(Riferito all'art. 5
comma 1)

Regime di aiuto de minimis. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi.

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime *de minimis* è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del consiglio.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0504

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2007, n. 0205/Pres.

Regolamento recante «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale»». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 dell'11 luglio 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, (disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1069 dell'11 maggio 2007 con cui è stato approvato in via preliminare, il regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres, concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale»»;

Considerato che ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 2/1992 su tale regolamento va acquisito il parere della commissione consiliare competente, prima dell'approvazione definitiva da parte della giunta regionale;

Vista la nota n. 11/5291/07 del 19 giugno 2007 con cui il consiglio regionale comunica che la II commissione permanente, nella seduta del 14 giugno 2007 ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres, concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale»»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1491 del 22 luglio 2007;

Decreta:

1. È approvato il regolamento avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente: "Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale"», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale» emanato con Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., anche ai fine:

a) dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

b) dell'adeguamento al regolamento (CE) n. 1857/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato in GUUE serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;

c) dell'adeguamento al «Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.

Art. 2.

Integrazioni all'art. 2 del Presidente della Regione n. 0441/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del Presidente della Regione n. 0441/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 70/2001.»

Art. 3.

Integrazioni all'art. 3 del Presidente della Regione n. 0441/2005

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del Presidente della Regione n. 0441/2005 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «l'allegato A, relativo ai settori di attività di servizio alla produzione, è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività agevolabili, con decreto del direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 del Presidente della Regione n. 0441/2005

1. L'art. 4 del Presidente della Regione n. 0441/2005 è sostituito dai seguente:

«Art. 4 (*Soggetti esclusi*). — 1. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 sono esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B.

2. Le PMI industriali ed i loro consorzi che operano nei settori sensibili elencati nell'allegato C sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti «*de minimis*» i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato D.

4. Gli allegati B, C e D sono aggiornati per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi, con decreto del direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Le esclusioni dai benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile soltanto ai settori in essi indicati.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 del Presidente della Regione n. 0441/2005

1. All'art. 7 del Presidente della Regione n. 0441/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, l'intensità dell'incentivo agli investimenti non deve superare i massimali di cui all'art. 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) 70/2001.»;

b) al comma 5, le parole «elencati nell'allegato D» sono sostituite dalle parole: «Individuati dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 8 del Presidente della Regione n. 0441/2005

1. All'art. 8 del Presidente della Regione n. 0441/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «Regolamento (CE) n. 69/2001» sono sostituite dalle parole «Regolamento (CE) n. 1998/2006»;

b) ai comma 1, le parole «n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L n. 10 del 13 gennaio 2001» sono sostituite dalle parole «n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato alle imprese non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.»

d) il comma 3 soppresso.

Art. 7.

*Modifiche all'art. 12
del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 12 del Presidente della Regione n. 0441/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate:

a) dalla documentazione indicata negli schemi di cui ai comma 1;

b) da una dichiarazione con la quale l'impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi;

c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare:

1) che l'impresa è in attività;

2) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;

3) in termini sintetici, il rispetto dei limiti quantitativi e temporali previsti per gli aiuti «*de minimis*» ai sensi del comma 2 dell'art. 8, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima;

4) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 9 ;

5) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sui lavoro ai sensi dell'art. 13;

6) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dal comma 5 dell'art. 16;

7) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.»

Art. 8.

*Modifiche all'art. 13
del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. Ai comma 1 dell'art. 13 del Presidente della Regione n. 0441/2005 le parole «da allegare all'istanza per accedere all'incentivo» sono soppresse.

Art. 9.

*Integrazioni all'art. 16
del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del Presidente della Regione n. 0441/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art. 8, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.»

Art. 10.

*Sostituzione dell'allegato B
al Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. L'allegato B al Presidente della Regione n. 0441/2005 è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Art. 11.

*Sostituzione all'allegato C
al Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. L'allegato C al Presidente della Regione n. 0441/2005 è sostituito dall'allegato C del presente regolamento.

Art. 12.

*Sostituzione all'allegato D
al Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. L'allegato D al Presidente della Regione n. 0441/2005 è sostituito dall'allegato D del presente regolamento.

Art. 13.

Rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1998/2006 e fermo restando che gli aiuti «*de minimis*» concessi dopo il 30 giugno 2007 rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO B
(Riferito all'art. 4
comma 1)

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001.

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;

b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del consiglio;

b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;

c) alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o con i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;

d) ad imprese attive nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) 1407/2002.

3. Per prodotti agricoli si intendono:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri).

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

5. Ai sensi dell'art. 2, lettere m) e n) del regolamento (CE) 70/2001, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

ALLEGATO C
(Riferito all'art. 4
comma 2)

Settori «Sensibili» esclusi dagli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 (classificazione ISTAI ATECO 02).

1. Sono esclusi dagli aiuti di Stato alle PMI le imprese attive che appartengono ai seguenti settori:

industria delle fibre sintetiche:

24.70 fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;

industria della costruzione navale:

35.11.1 cantieri navali per costruzioni metalliche;

35.11.3 cantieri di riparazioni navali;

industria siderurgica:

13 estrazione di minerali metalliferi;

27.10 siderurgia;

27.22 fabbricazione di tubi in acciaio;

industria carbonifera:

10 estrazione di carbon fossile, lignite e torba.

ALLEGATO D
(Riferito all'art. 4, C. 3)

Regime di aiuto *de minimis*. Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

d) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime *de minimis* è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del consiglio.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2007, n. 0206/Pres.

Regolamento recante criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, comma 66 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (legge finanziaria 2007) ai comuni e alla provincia di Trieste per la realizzazione di lavori di recupero, messa a norma o ampliamento degli edifici scolastici. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 luglio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2007), ed in particolare il comma 66 dell'art. 5, il quale, al fine di assicurare la piena funzionalità e gli adeguamenti normativi degli istituti scolastici primari e secondari situati nella provincia di Trieste, autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai comuni e alla provincia di Trieste contributi quindicennali, fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di lavori di recupero, messa a norma o ampliamento degli edifici scolastici ed inoltre dispone che i contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori;

Visto il secondo periodo del successivo comma 67, il quale dispone che i criteri per la concessione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Considerato che, in sede di diramazione alle direzioni centrali interessate ai sensi della circolare n. 4/2001, sono emerse precise indicazioni in merito all'armonizzazione del testo regolamentare, predisposto dal servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza presso la direzione centrale ambiente e lavori pubblici, all'operato già in atto delle direzioni medesime;

Tenuto conto ditali indicazioni;

Visto il testo aggiornato e ritenuto di approvano;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1555 del 29 giugno 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, comma 66 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) ai comuni e alla provincia di Trieste per la realizzazione di lavori di recupero, messa a norma o ampliamento degli edifici scolastici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante criteri per la concessione dei contributi di cui all'art. 5, comma 66 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) ai comuni e alla provincia di Trieste per la realizzazione di lavori di recupero, messa a norma o ampliamento degli edifici scolastici.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per la concessione dei contributi quindicennali di cui all'art. 5, comma 66 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) per la realizzazione di lavori di recupero, messa a norma o ampliamento degli edifici scolastici, al fine di assicurare la piena funzionalità e gli adeguamenti normativi degli istituti scolastici primari e secondari situati nella provincia di Trieste.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i comuni compresi nel territorio della provincia di Trieste e la provincia stessa, nell'ambito delle rispettive competenze individuate dall'articolo 3, comma 1 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (norme per l'edilizia scolastica), con esclusione delle scuole materne.

Art. 3.

Presentazione domande

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 1º marzo di ogni anno.

2. Le domande sono presentate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza corredate di una relazione illustrativa che riporti indicazioni necessarie per l'attribuzione delle priorità di cui al successivo art. 4 e di un preventivo sommario di spesa.

Art. 4.

Criteri

1. Le domande, presentate come indicato al comma 3 del precedente art. 3, qualora le risorse stanziare a bilancio non ne consentano il totale accoglimento, sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) intervento beneficiario di contributo statale nell'ambito del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dall'art. 80, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per la parte non finanziata;

b) rilevanza dell'intervento per l'amministrazione regionale in relazione al complessivo assetto del territorio, all'istanza sociale, alle variazioni demografiche e della popolazione scolastica;

c) improrogabilità delle opere di ripristino dell'agibilità degli edifici scolastici;

d) indifferibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) tendenti alla realizzazione di istituti comprensivi ovvero di poli multidisciplinari;

e) necessità di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, tendente in particolare alla messa a norma degli impianti ed all'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Gli interventi proposti dal comune e dalla provincia di Trieste sono soggetti all'ulteriore criterio di priorità dato dal numero di allievi che frequentano le lezioni presso l'istituto scolastico la cui sede è oggetto di intervento, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda, da indicare nella domanda di concessione del contributo.

3. Nella domanda di concessione del contributo deve essere indicato l'anno di costruzione dell'edificio e l'eventuale quantità delle succursali soppresse a seguito della realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo; detta indicazione costituisce valenza anche ai fini dei criteri valutativi.

4. Alla provincia di Trieste è riservata una quota percentuale determinata annualmente dalla giunta regionale.

Art. 5.

Procedimento di valutazione

1. Nell'ambito del procedimento di valutazione delle domande è acquisito il parere espresso dai legali rappresentanti degli enti di cui all'art. 2 o loro delegati, riuniti in un collegio di valutazione presieduto dall'assessore regionale competente o da un suo delegato.

2. I pareri si intendono validamente espressi a maggioranza dei presenti alla riunione.

Art. 6.

Divieto di cumulo

1. I contributi quindicennali concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per la realizzazione della stessa opera, salvo quello previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a).

Art. 7.

Assegnazione concessione ed erogazione dei contributi

1. L'assegnazione dei contributi avviene con provvedimento dell'organo competente fino all'80% della spesa ammissibile.

2. L'ente beneficiario viene informato dell'avvenuta assegnazione del contributo a mezzo apposita nota con la quale viene richiesta la presentazione della documentazione progettuale ai fini della concessione del contributo.

3. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applica la normativa regionale sulle opere pubbliche.

4. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera viene finanziata con prestito concesso dalla cassa depositi e prestiti S.p.a. ovvero con mutuo concesso da istituto di credito diverso dalla cassa predetta, il contributo è maggiorato di una quota a sollievo degli oneri per interessi, commisurata ad un capitale non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile.

5. Nel caso in cui il beneficiario del contributo ricorra per la realizzazione dell'opera a forme di finanziamento diverse da quelle indicate al comma 2, qual è ad esempio l'emissione di buoni ordinari, la concessione avviene in base al piano di ammortamento attualizzato al tasso d'interesse vigente alla data della deliberazione di approvazione del prestito, commisurato ad un capitale non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, i mutui devono essere stipulati alle condizioni determinate in via preventiva dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 7, comma 82 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Art. 8.

Rendicontazione della spesa sostenuta

1. Per la rendicontazione della spesa sostenuta si applica l'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2007 le domande debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

07R0572

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2007, n. 0207/Pres.

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/2006 (norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 29 del 18 luglio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, recante «Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi»;

Visto l'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) della citata legge regionale n. 29/2006, il quale prevede che, con regolamento regionale, siano disciplinati il metodo di valutazione dell'attività gestionale di ogni gruppo d'acquisto vigilato finalizzato a ridurre il costo dell'approvvigionamento di energia elettrica e gas per le utenze domestiche, nonché le modalità di comunicazione ai soci ed alla generalità dei cittadini delle attività del gruppo;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera e) di detta legge regionale n. 29/2006, che affida a regolamento regionale l'individuazione delle modalità con cui la Regione svolge attività di vigilanza sui gruppi d'acquisto;

Visto ancora lo stesso art. 5, comma 2, lettere g) ed h) della citata legge regionale n. 29/2006, il quale dispone che, col medesimo regolamento regionale, siano individuati il funzionamento ed i compensi per i componenti del neoistituito comitato regionale di vigilanza;

Visti l'art. 5 comma 2 lettere f) ed i) e l'art. 7 della legge regionale medesima, i quali dispongono che, con regolamento, vengano indicate le spese di primo impianto dei gruppi ammesse a contributo, nonché le modalità di presentazione delle domande, i criteri e le modalità di assegnazione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

Visto il testo del regolamento predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e diramato alle direzioni centrali ed alle altre strutture regionali in data 15 maggio 2007, come modificato ed adeguato a seguito delle osservazioni formulate da alcune direzioni centrali ed approvato in via definitiva dalla giunta regionale in data 8 giugno 2007;

Ritenuto pertanto di approvare il regolamento di cui agli articoli 5 e 7 della citata legge regionale n. 29/2006;

Vista altresì la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto d'autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1406 del 18 giugno 2007;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 29/2006 (norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, gas e di taluni prodotti assicurativi)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/2006 (norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi).

Art. 1.

Definizioni

1. Si intendono per soci dei gruppi d'acquisto vigilati dalla regione di cui all'art. 2 della legge gli utenti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas, con la precisazione che uno stesso soggetto, titolare di più contratti di fornitura, può partecipare alle assemblee sociali esprimendo un solo voto.

2. Per numero minimo di diecimila soci di cui allo stesso art. 2 si intende la somma complessiva delle utenze domestiche, ubicate nel territorio regionale, aderenti ad un singolo gruppo.

3. Per numero massimo dei soci di ciascun gruppo si intende il numero di utenze domestiche, ubicate nel territorio regionale, rispettivamente di energia elettrica e di gas.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi) di seguito denominata legge, determina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni dalla stessa previste.

2. Il presente regolamento disciplina e specifica altresì gli obblighi e gli adempimenti dei gruppi d'acquisto istituiti e iscritti nell'elenco regionale di cui all'art. 2 della legge, nonché le modalità di funzionamento del comitato regionale di vigilanza preposto al monitoraggio dell'attività dei gruppi.

Art. 3.

Obblighi di informazione

1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni d'acquisto perfezionate per conto dei soci, ciascun gruppo ne pubblica l'esito sul proprio portale web. Provvede inoltre a darne contestuale comunicazione alla Regione, in maniera tale da consentire la pubblicazione di tabelle comparative nel sito web regionale.

2. Ciascun gruppo d'acquisto vigilato indica chiaramente in tutte le proprie comunicazioni verso l'esterno, qualunque sia il supporto mediante il quale avvengono, la propria condizione di società cooperativa a mutualità prevalente nonché l'iscrizione all'elenco regionale comprensivo dei gruppi idonei a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche.

3. Qualora, ai sensi dell'art. 3 della legge, siano intervenute la sospensione o la revoca dell'iscrizione all'elenco regionale, il Gruppo interessato pubblica nel proprio portale web, entro cinque giorni, il provvedimento medesimo; provvede inoltre a comunicarlo, entro trenta giorni, ai singoli soci cooperatori ed ai fornitori terzi interessati mediante posta elettronica ovvero, qualora non in possesso degli indirizzi e-mail, tramite posta ordinaria, anche avvalendosi di sistemi atti ad inviare on line lettere e documenti recapitati poi in forma cartacea, all'indirizzo delle utenze aderenti.

Art. 4.

Attività di vigilanza

1. La Regione vigila sulle attività dei gruppi d'acquisto mediante il comitato regionale di vigilanza (di seguito CRV) istituito ai sensi dell'art. 4 della legge.

2. La valutazione dell'attività gestionale dei gruppi è effettuata dal CRV facendo riferimento al differenziale tra prezzi di mercato dell'energia elettrica o del gas e prezzo ottenuto dal singolo gruppo nei contratti da esso conclusi.

La valutazione tiene inoltre conto di ogni altro fattore ed analisi di tipo economico che il CRV valuti pertinenti e congrui a fornire indicazioni circa l'efficienza e la capacità gestionale dei soggetti vigilati. Ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dalla comparazione tra i risultati gestionali ottenuti dai diversi gruppi vigilati e attestati dai rapporti periodici che essi sono tenuti a redigere.

3. Tutte le determinazioni del CRV sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Riunioni del CRV - Rimborsi spese e compensi

1. Il CRV si riunisce secondo quanto previsto dalla legge e, se necessario, straordinariamente, presso le strutture regionali della Direzione competente in materia di energia; la stessa mette a disposizione gli spazi ed i servizi di segreteria necessari al corretto svolgimento delle sedute.

2. I membri presenti per la durata dell'intera seduta utilmente convocata e costituita hanno diritto ad un gettone di presenza.

L'ammontare è determinato in ragione dell'effettivo impegno temporale ed è parametrato agli onorari dei dottori commercialisti. Le spese di viaggio sono rimborsate forfetariamente in misura compresa tra euro 25,00 ed euro 50,00 per seduta.

3. Il rimborso delle spese di viaggio non spetta ai membri residenti o aventi comunque abituale sede di lavoro nel comune in cui si tengono le sedute del CRV.

4. Gli importi sono determinati con il provvedimento di nomina del CRV.

Art. 6.

Investimenti ammissibili a contributo

1. Il contributo una tantum, dell'importo massimo di euro 50.000,00 per ciascun gruppo, è finalizzato alla copertura dei soli investimenti di primo impianto. In ogni caso l'importo stanziato dalla Regione per ciascun anno solare va suddiviso, proporzionalmente all'ammontare delle spese preventivate oggetto della domanda, tra i soggetti che abbiano presentato istanza nello stesso anno, entro la spesa ammissibile.

2. Ai sensi del presente regolamento, sono considerate spese ammissibili per investimenti di primo impianto:

- a) quelle relative all'acquisto degli arredi d'ufficio;
- b) quelle relative all'acquisto del hardware e del software necessari all'impianto del portale web di cui ogni gruppo deve essere dotato.

Art. 7.

Procedura contributiva

1. Le domande finalizzate all'ottenimento del contributo una tantum vanno presentate alla direzione centrale competente in materia di energia entro il 31 dicembre dell'anno di prima iscrizione nell'elenco dei gruppi d'acquisto vigilati istituito dalla Regione.

2. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente utilizzando l'apposita modulistica che sarà successivamente approvata dall'amministrazione regionale.

3. Le domande sono corredate dalla documentazione attestante le spese da effettuare e vengono vagliate dagli uffici regionali competenti ai fini del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, che interviene entro i successivi novanta giorni; il termine è sospeso qualora detti uffici richiedano integrazioni documentali ritenute imprescindibili all'istruzione della pratica.

4. Entro sei mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione il soggetto beneficiario presenta agli uffici regionali competenti apposita rendicontazione della spesa sostenuta.

La liquidazione del contributo avverrà, previa approvazione della rendicontazione, entro i trenta giorni successivi.

5. I beni acquistati usufruendo del contributo regionale devono essere destinati ad esclusivo servizio del gruppo d'acquisto per un periodo non inferiore a tre anni.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere prodotta una dichiarazione di rispetto del vincolo di cui al capoverso precedente.

In caso di mancato rispetto ditale vincolo si procederà alla revoca dell'intero contributo ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente regolamento in tema di contributi, anche con riguardo alle modalità di presentazione delle domande, nonché ai criteri e modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi stessi, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8.

Sospensione e cancellazione dall'elenco - Obbligo di restituzione dei contributi percepiti

1. Il versamento del contributo concesso al gruppo, che dopo la presentazione della domanda sia stato sospeso ai sensi dell'art. 3 della legge, è subordinato al ripristino delle condizioni di ammissibilità all'elenco dei gruppi vigilati.

2. Qualora il singolo gruppo beneficiario di contributo sia cancellato dall'elenco dei gruppi vigilati per qualunque causa, diversa dall'impossibilità di funzionare imputabile ad imprevedibili perturbazioni del mercato energetico, è tenuto alla restituzione:

a) del 75% di quanto percepito qualora la cancellazione avvenga entro un anno dall'ottenimento del contributo;

b) del 50% di quanto percepito qualora la cancellazione avvenga entro due anni dall'ottenimento del contributo;

c) del 25% di quanto percepito qualora la cancellazione avvenga entro tre anni dall'ottenimento del contributo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo non trova applicazione il comma 5 dell'art. 7.

Visto, il *Presidente*: ILLY

07R0573

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 21 agosto 2007, n. 10.

Norme in materia di PIANI ASI.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 49 del 10 settembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, art. 31, comma 28, si applicano anche ai piani ASI prorogati ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, art. 10, comma 9 e della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, art. 77.

2. L'interpretazione autentica della legge regionale n. 16/1998, art. 13, comma 1, ultimo capoverso, è la seguente: per organi consorziati già in attività, che restano in carica fino all'approvazione dei nuovi statuti, si intendono esclusivamente quelli di ordinaria costituzione, di natura elettiva, sulla base degli statuti vigenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 21 agosto 2007

BASSOLINO

07R0726

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 2007, n. 11.

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 57 del 31 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

La presente legge, ispirandosi ai principi della Costituzione, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della carta sociale europea e della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni.

La presente legge promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale.

La presente legge promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società.

Art. 2.

I principi

1. La Regione garantisce alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, attraverso:

- a) la promozione della cittadinanza attiva;
- b) la garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalità dei cittadini;
- c) la garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, ed inclusione sociale;
- d) a prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le sue forme;
- e) la valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari;
- f) il decentramento delle politiche sociali e la valorizzazione delle risorse territoriali locali;

g) l'integrazione fra politiche sociali, economiche e di sviluppo, con gli interventi sanitari, scolastici, formativi, di prevenzione e rieducazione e di sicurezza dei cittadini;

h) la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, nonché il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;

i) la garanzia della qualità degli interventi sociali improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;

l) la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

m) l'attivazione di forme di accompagnamento sociale e lavorativo della persona in quanto tale, volte anche a favorire una più ampia conversione e riqualificazione culturale basata su valori di civiltà e di solidarietà;

n) la centralità dell'integrazione sociale nelle politiche migratorie, tesa ad evitare tensioni e conflitti sociali, per assicurare le condizioni di una vita civile e ordinata;

o) la promozione della presenza del servizio sociale professionale in tutti i comuni o loro associazioni.

Art. 3.

Universalità ed esigibilità

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. In particolare esso garantisce:

a) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle differenze ed anche alle pari opportunità di genere, e la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili;

b) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

2. Nell'ambito dei servizi erogati dal sistema integrato hanno priorità i soggetti in condizioni di povertà o con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. La Regione e gli enti locali garantiscono l'esigibilità del diritto alle prestazioni che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.

Art. 4.

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire del sistema integrato d'interventi e servizi sociali:

a) i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza;

b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria;

c) gli stranieri individuati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche residenti sul territorio regionale.

2. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi ed a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono garantite le misure di pronto intervento sociale.

3. I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 5.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. La Regione riconosce quali diritti individuali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza così come definiti dalla legislazione statale vigente. A tal fine assicura in ogni ambito territoriale l'attivazione delle seguenti tipologie di servizi:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale, per informazione, consulenza e presa in carico al singolo ed ai nuclei familiari, gestiti da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive integrazioni nonché da altre figure professionali;

b) il servizio sociale professionale deve essere garantito da ogni comune, o tra di loro associati, dell'ambito territoriale;

c) il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti deve essere pari nel minimo ad un assistente sociale per ogni diecimila cittadini residenti - rapporto operatore/utenti pari ad 1/10.000;

d) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari ed interventi di unità mobili per eventuali situazioni di precarietà strutturale, quali campi rom o alloggi di fortuna;

e) assistenza domiciliare;

f) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, quali bambini, anziani e stranieri;

g) centri di accoglienza residenziali e diurni a carattere comunitario, centri di assistenza e case di accoglienza per le donne maltrattate.

2. Con le modalità specificate nel titolo IV, la Regione garantisce, altresì, per le aree delle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, della maternità, delle persone anziane, del contrasto alla povertà, delle persone con disabilità, delle dipendenze, dei detenuti e internati, dell'immigrazione, della salute mentale i seguenti interventi e misure:

a) misure di contrasto alla povertà;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio;

c) interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture comunitarie;

d) misure per sostenere le responsabilità familiari;

e) misure di sostegno alle donne e alle madri in difficoltà ed interventi di assistenza per le donne che subiscono maltrattamenti e violenze in ambito familiare ed extrafamiliare;

f) interventi per l'integrazione sociale dei disabili;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché l'accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali;

h) prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti;

i) informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l'auto-aiuto;

l) l'adozione di strumenti volti a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a persone minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica.

3. Il piano sociale regionale di cui all'art. 20 definisce le linee generali degli interventi nel cui quadro individuano le aree dei beneficiari, le modalità di erogazione ed i servizi di assistenza.

Art. 6.

Strumenti di programmazione e coordinamento

1. Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all'azione coordinata fra enti locali, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali di cui all'art. 19, il piano sociale regionale di cui all'art. 20 ed il piano di zona di ambito di cui all'art. 21.

Art. 7.

Esercizio associato di funzioni amministrative

1. I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'art. 19.

TITOLO II

I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI

Capo I

I SOGGETTI PUBBLICI

Art. 8.

La Regione

1. La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini. La Regione a tal fine:

a) determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell'art. 19, per la gestione del sistema integrato;

b) adotta il piano sociale regionale, di cui all'art. 20, che definisce principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari;

c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dall'art. 5;

d) definisce, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

e) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell'indicatore socio-economico di equivalenza, rispetto a genere, stato di bisogno e condizioni sociali differenti;

f) ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 49 e seguenti;

g) contribuisce all'elaborazione, di intesa con le province, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato;

h) promuove ricerche sulle dimensioni dei bisogni e dell'emarginazione e le relative cause scatenanti, nonché iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;

i) istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale ai sensi dell'art. 25;

l) definisce, ai sensi dell'art. 46, strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di zona d'ambito;

m) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti ai sensi degli articoli 47 e seguenti;

n) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali;

o) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

p) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini da iscriversi nel programma di azioni previsto dall'art. 3, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12. Individua, inoltre, ai sensi dell'art. 8 della medesima legge, i profili professionali e le nuove professionalità destinate a realizzare operativamente gli interventi programmati;

q) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali, di cui all'art. 26;

r) definisce gli indirizzi per assicurare la programmazione e la gestione integrata e la verifica dei risultati da parte dei comuni e delle aziende sanitarie locali - ASL - dei servizi socio-sanitari, ai sensi della normativa statale vigente;

s) individua, con proprie direttive in materia socio-sanitaria, le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, di cui all'art. 5;

t) verifica la conformità dei piani sociali d'ambito con il piano sociale regionale;

u) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge ed i requisiti minimi delle tipologie di servizi sociali;

v) adotta, di intesa con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti del territorio di cui al capo II, del titolo II, un sistema tariffario fisso a cadenza triennale per ogni tipologia di servizio sociale e per le figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative agli interventi ed ai servizi previsti dalla presente legge.

Art. 9.

Le province

1. Le province concorrono alla definizione del piano sociale regionale e dei piani di zona d'ambito. Provvedono alla loro attuazione anche attraverso:

a) la realizzazione del sistema informativo sociale nelle forme statuite dall'art. 25;

b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei piani di zona, nelle forme previste dall'art. 46;

c) la promozione ed attuazione, d'intesa con i comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;

d) l'istituzione di osservatori provinciali;

e) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale, in particolare sul disagio giovanile;

f) l'elaborazione, di intesa con la Regione, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali e delle istituzioni pubbliche impegnato nella realizzazione del sistema integrato.

Art. 10.

I comuni

1. I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.

2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'art. 19:

a) adottano, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all'art. 21 e ne garantiscono la realizzazione;

b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'art. 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

c) assicurano che la gestione associata sovracomunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona di ciascun ambito territoriale;

d) assicurano che il fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati dagli enti associati per le finalità di cui alla presente legge;

e) adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo:

1) ai criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con gli articoli 43 e 44, con l'inserimento di criteri premiali per l'accesso dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile alla gestione dei servizi;

2) ai criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in coerenza con l'art. 24, commi 1 e 2, e con l'art. 53;

3) ai criteri e modalità di erogazione, su richiesta degli utenti, di titoli validi per l'acquisto dei servizi presso i soggetti accreditati in coerenza con gli articoli 43 e 44;

4) alla promozione della presenza del servizio sociale professionale in ciascun comune dell'ambito territoriale;

5) alla garanzia che il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari, nel minimo, a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. Rapporto operatore utenti pari a 1/10.000.

3. Nell'ambito dei compiti previsti ai commi 1 e 2, i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso:

a) il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

b) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

c) l'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti erogatori in caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi di cui all'art. 26;

d) il coordinamento di programmi e attività dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

e) la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, in ogni ambito sono istituite le consulte di ambito per gli anziani, gli immigrati, i minori e i diversamente abili;

f) l'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate;

g) l'adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità;

h) la previsione di forme di incentivazione e premiali delle formazioni sociali a prevalente composizione femminile;

i) la redazione di un rapporto annuale sul sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari locali secondo le indicazioni del sistema informativo sociale, di cui all'art. 25.

4. I comuni concorrono alla programmazione regionale nelle forme individuate dagli articoli 12, 20, e 21.

5. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da leggi statali e regionali.

Art. 11.

Il coordinamento istituzionale d'ambito

1. È istituito il coordinamento istituzionale d'ambito, quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito.

2. Il coordinamento istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e, in materia d'integrazione socio-sanitaria, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e dal direttore generale della ASL di riferimento.

3. Il coordinamento istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui al comma 1:

a) si dota di un proprio regolamento;

b) promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione degli atti di cui all'art. 10, commi 2 e 3;

c) attribuisce, sino alla adozione di forme associative e modalità di gestione permanenti, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona;

d) propone, ai comuni associati nell'ambito territoriale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la forma associativa e la modalità di gestione permanente degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali;

e) istituisce l'ufficio di piano dell'ambito territoriale di cui all'art. 23, ne regola il funzionamento ed i rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e delle forme associative e modalità di gestione scelte;

f) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano di zona;

g) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di zona.

4. Il coordinamento istituzionale conserva le funzioni di cui al comma 1 e alla lettera f), comma 3, se la natura e l'ordinamento istituzionale della forma associativa lo consentono.

Art. 12.

La consulta regionale delle autonomie locali per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali

1. È istituita la consulta delle autonomie locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali in materia di politiche sociali, con compiti consultivi della giunta regionale.

2. La consulta è composta dall'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, dall'assessore regionale ai rapporti con le autonomie locali o suo delegato, dall'assessore regionale alle pari opportunità o suo delegato, dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato, dall'assessore regionale all'urbanistica o suo delegato, dall'assessore regionale allo sviluppo o suo delegato, dal presidente della competente commissione consiliare regionale o suo delegato, dai presidenti delle cinque province o loro delegati, e da un rappresentante designato da ciascun coordinamento istituzionale o da un rappresentante della forma associativa o modalità di gestione scelta.

3. La consulta è convocata dall'assessore alle politiche sociali e dall'assessore ai rapporti con le autonomie locali, per la predisposizione del piano sociale regionale e di ogni atto o regolamento che costituisca adempimento della presente legge.

4. È istituito il nucleo intersettoriale di monitoraggio «Assistenza sociale, sanità, enti locali», per il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell'attuazione del piano sociale regionale. Il nucleo, istituito con decreto del presidente della giunta regionale, è composto da:

a) un dirigente del settore assistenza sociale con funzioni di coordinatore;

b) un dirigente del settore fasce deboli;

c) un dirigente del settore enti locali;

d) un dirigente del settore sanità.

Capo II

GLI ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO

Art. 13.

I soggetti del terzo settore

1. Sono considerati soggetti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.

2. I soggetti di cui al comma 1 si iscrivono nelle corrispondenti sezioni all'interno dell'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 43.

3. La Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale, e prevede altresì criteri per facilitare l'accesso degli operatori, dei volontari e del personale del terzo settore ai percorsi di formazione ed aggiornamento previsti dagli articoli 8 e 9.

4. La Regione favorisce il più ampio coinvolgimento delle associazioni e degli organismi femminili, ai fini della promozione di azioni di «mainstreaming» negli interventi sociali e socio-sanitari.

Art. 14.

Le organizzazioni di volontariato

1. La Regione valorizza l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali integrati come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità, nonché nei servizi e nelle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono organizzazione complessa e nelle altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. La Regione, in particolare, riconosce il ruolo di affiancamento ai servizi di rete e di sperimentazione di progetti innovativi, volto a favorire il continuo adeguamento dell'offerta di servizi ai bisogni dei cittadini. A tal fine alle organizzazioni di volontariato competono anche attività di tutela, di promozione e di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale.

3. In riferimento alle finalità di cui ai commi 1 e 2, le attività di volontariato sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. A tal fine alle organizzazioni di volontariato sono riconosciute le sole spese documentate a titolo di rimborso ed è fatto loro divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione dei servizi.

4. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato anche attraverso le convenzioni previste dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9.

5. Con proprio regolamento la Regione valorizza l'apporto dei centri di servizi per il volontariato, di cui alla legge regionale n. 9193, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

6. Le organizzazioni di volontariato, già iscritte al registro regionale del volontariato che per loro natura e tipologia di intervento sono abilitate a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali, si iscrivono alla corrispondente sezione dell'albo istituito ai sensi dell'art. 43.

7. Con proprio regolamento la Regione disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato, prevedendo semestrali verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, nonché la reinscrizione dei soggetti già iscritti che hanno rinnovato la richiesta di iscrizione.

Art. 15.

Le associazioni di promozione sociale

1. La Regione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il valore e la funzione sociale delle associazioni di promozione sociale e favorisce la realizzazione di specifici progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge. In particolare, la Regione sostiene il ruolo che le associazioni di promozione sociale svolgono attraverso iniziative e servizi per favorire la cultura della cittadinanza attiva e della responsabilità civile, l'aggregazione sociale e la costruzione di reti di relazioni comunitarie, opportunità interculturali di inserimento e di orientamento, servizi educativi e ricreativi.

Art. 16.

Le cooperative sociali

1. La Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d'interventi e servizi sociali.

2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Art. 17.

Altri soggetti della solidarietà locale

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell'ambito delle politiche sociali, sia nella programmazione che nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano, altresì, la partecipazione dei cittadini che, in forma individuale, familiare o associativa, realizzano attività di solidarietà sociale e, in particolare, riconoscono l'apporto delle persone anziane alla costruzione di reti di solidarietà.

3. Alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano, quali soggetti pubblici, anche le aziende pubbliche per i servizi alla persona.

4. Ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, anche al fine di favorire le pari opportunità, sono promosse e incentivate le attività di servizio civile volontario in campo sociale. Con le modalità definite dalla giunta regionale sono agevolate iniziative sperimentali che prevedono, per i giovani che scelgono di svolgere esperienze di solidarietà e di cittadinanza sociale, incentivazioni, tra le quali il riconoscimento di crediti formativi individuali a seguito di intese con l'università o con le istituzioni scolastiche e professionali.

Art. 18.

Altri soggetti privati

1. Alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, concorrono, altresì, i soggetti privati a scopo di lucro operanti in attività di carattere sociale, garantendo le pari opportunità di genere nell'accesso alla gestione e all'offerta dei servizi.

TITOLO III

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO
E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

Capo I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 19.

Gli ambiti territoriali

1. La regione Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della giunta regionale.

2. Eventuali modifiche degli ambiti richieste dagli enti locali sono approvate dalla giunta in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi straordinari o esigenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori.

3. Ogni variazione dei distretti sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità.

Art. 20.

Il piano sociale regionale

1. La Regione adotta con cadenza triennale il piano sociale regionale, sentita la consulta regionale di cui all'art. 12, le organizzazioni sindacali, le associazioni maggiormente rappresentative di tutela degli utenti e delle professioni coinvolte nel sistema dei servizi integrati.

2. La Regione verifica, con scadenza annuale, l'andamento della programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi, con i soggetti di cui al comma 1.

3. Il piano è approvato entro il 30 settembre dell'ultimo annodi ciascun triennio con delibera della giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che lo rende nei tempi e con le modalità di cui alla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

4. Il piano sociale regionale è lo strumento di programmazione sociale che definisce i principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi. Il piano sociale regionale, in particolare, indica:

a) gli obiettivi di inclusione sociale, di pari opportunità, di benessere e di sicurezza sociale da perseguire sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio;

b) le finalità e gli interventi relativi alle aree tematiche del sistema integrato e le priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti;

c) gli indirizzi e le modalità di attuazione dell'integrazione degli interventi sociali, sanitari, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni e servizi sociali che costituiscono i livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 5;

e) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, per la verifica e la valutazione, in termini di qualità del sistema integrato, in coerenza con gli articoli 46 e seguenti;

f) l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei comuni alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

g) i criteri di riparto del fondo regionale destinato ad attuare il sistema integrato, in coerenza con gli articoli 49 e seguenti, nonché i criteri di rendicontazione da parte degli enti beneficiari;

h) gli indirizzi per la sperimentazione di servizi e interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi, promuovendo l'attuazione delle disposizioni di cui al capo VII della legge 8 marzo 2000, n. 53;

i) i criteri generali per garantire l'accesso ai servizi ed agli interventi in coerenza con l'art. 24;

l) criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni di cui all'art. 53 e per l'assegnazione e utilizzo dei titoli per l'acquisto dei servizi di cui all'art. 10, comma 2, lettera e);

m) i criteri di riparto del fondo sociale regionale di cui all'art. 50;

5. Il piano sociale regionale prevede l'interazione con altri piani di sviluppo e di programmazione regionale e locale.

6. Ogni tre anni la Regione organizza la conferenza regionale sul Welfare quale momento di confronto pubblico sull'attuazione del sistema integrato di interventi per i servizi sociali e socio-sanitari e, nel contempo, quale momento di rilevazione di bisogni per la programmazione del triennio successivo di intervento.

7. Il piano sociale regionale può individuare specifici programmi d'intervento, che per loro natura, richiedono il coinvolgimento di più ambiti territoriali, in raccordo con le relative programmazioni locali.

Art. 21.

Il piano di zona di ambito territoriale

1. Il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio, nel rispetto del piano sociale regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali e dalla provincia, ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, comma 3, lettera b), e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento.

2. Il piano di zona di ambito è adottato previa concertazione con le province, le comunità montane, le aziende di pubblici servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all'art. 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all'art. 17, gli altri soggetti privati di cui all'art. 18, che partecipano all'accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione ed è comunicato alla Regione. In caso di rilevata difformità, la Regione ne dà comunicazione al comune capofila dell'ambito interessato entro trenta giorni dalla ricezione del piano di zona di ambito con la indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare. Nel caso di mancata adozione delle richieste modificazioni ed integrazioni al piano di zona, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente capoverso, la Regione provvede alla nomina di un commissario ad acta che vi provvede entro il termine di trenta giorni dal conferimento dell'incarico.

3. Costituiscono allegati al piano di zona, in particolare, i regolamenti di cui all'art. 10, comma 2, art. 24, comma 2 e art. 41, comma 3.

4. Il piano di zona di ambito è strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed a tal fine, in particolare, definisce:

a) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali;

b) le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, assegnazione di titoli per l'acquisto dei servizi;

c) gli interventi per l'inclusione sociale di tutti i cittadini;

d) di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione;

e) le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all'attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;

f) le modalità di partecipazione delle aziende di pubblici servizi alla persona alla realizzazione del sistema integrato locale;

g) le modalità organizzative per realizzare il coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;

h) le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati nell'ambito del sistema informativo sociale di cui all'art. 25.

5. Il piano di zona di ambito persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica dei servizi;

b) garantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti;

c) favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà fondati su servizi e interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;

d) favorire la predisposizione del bilancio sociale come modello di gestione e di rendicontazione in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute.

6. La Regione assume il piano di zona quale progetto integrato e individuato, nei programmi di finanziamento comunitari ed in altri strumenti o atti di pianificazione e di sviluppo territoriale, le risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste agli articoli 49 e seguenti, finalizzate alla sua realizzazione.

Art. 22.

Integrazione con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio.

1. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, i comuni, nella formazione dei programmi integrati di riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale, di cui alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n. 26, nonché di altri strumenti di programmazione del territorio, prevedono la realizzazione di strutture sociali utili alla realizzazione dei piani sociali di ambito.

2. Le strutture sociali sono realizzate in coerenza con i piani di zona d'ambito, di cui all'art. 21.

Capo II

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 23.

L'ufficio di piano dell'ambito territoriale.

1. L'ufficio di piano dell'ambito territoriale, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e), è struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona.

2. L'ufficio di piano si avvale, nei limiti fissati dal coordinamento istituzionale d'ambito, di personale distaccato, per il triennio relativo a ciascun piano di zona d'ambito, degli enti locali e della ASL, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti in caso di comprovata necessità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e del principio di non discriminazione e di pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le funzioni ed i compiti dell'ufficio di piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal coordinamento istituzionale, come previsto dall'art. 11, comma 3.

4. La direzione dell'ufficio di piano è attribuita di norma alle figure professionali sociali di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quali responsabili del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona.

Art. 24.

Il segretariato per la dignità e la cittadinanza sociale e la porta unica d'accesso ai servizi

1. In ogni ambito territoriale è istituito ed attivato almeno un servizio di segretariato sociale per facilitare l'accesso al sistema locale dei servizi, fornire orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell'ambito.

2. I comuni definiscono, con apposito regolamento e in conformità con gli indirizzi regionali, l'organizzazione territoriale, il funzionamento del segretariato sociale e il legame con il sistema dei servizi territoriali.

3. La giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione dei servizi di segretariato sociale e di porta unica di accesso ai servizi per garantire un approccio multidisciplinare dei casi e la predisposizione di progetti personalizzati.

4. I servizi di segretariato sociale d'ambito sono coordinati da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n. 84 e successivi contratti collettivi nazionali di lavoro o da figure professionali competenti nell'area sociale e dei servizi sociali integrati in possesso di titolo di laurea.

Art. 25.

Sistema informativo sociale

1. La Regione istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale per i servizi sociali, avvalendosi della collaborazione dei comuni.

2. La giunta regionale definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1 e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la formulazione del sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.

3. Il sistema mira a utilizzare correttamente le risorse e coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.

4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle aree di intervento individuate dall'art. 27, comma 3, in un'ottica di genere.

5. I comuni associati hanno l'obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza semestrale, alle province e al sistema informativo sociale.

6. Le province coordinano, su scala provinciale, la rilevazione e la elaborazione dei dati trasmessi dai comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale alla giunta regionale, che redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali.

Art. 26.

La carta dei servizi

1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e consentire ai cittadini di effettuare scelte appropriate, ogni soggetto erogatore e gestore di servizi adotta e pubblica la carta dei servizi in conformità con gli indirizzi regionali e nel rispetto della programmazione territoriale definita nei piani di zona d'ambito.

2. La carta dei servizi, redatta in conformità con lo schema generale di cui all'art. 8, comma 1, lettera o), contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento dei servizi;
- e) gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

3. L'adozione della carta costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

TITOLO IV

GLI AMBITI DI INTERVENTO

Art. 27.

Le aree di intervento

1. Gli interventi e i servizi, promossi e garantiti dai comuni, sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini. Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e rispondono ai bisogni delle singole persone anche attraverso progetti individualizzati e metodologie unitarie di ascolto e di presa in carico.

2. Sono considerate aree di intervento, in particolare, quelle relative a:

- a) responsabilità familiari;
- b) donne in difficoltà;
- c) diritti dei minori;
- d) persone anziane;
- e) contrasto alle povertà;
- f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi;
- g) dipendenze;
- h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale;
- i) immigrati;
- l) salute mentale;
- m) sostegno alla maternità.

3. La Regione istituisce per ciascuna area d'intervento appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore.

Art. 28.

Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. La regione Campania promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

A tal fine individua, prioritariamente, i seguenti interventi:

- a) sostenere le famiglie nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto, di cooperazione e di associazionismo;
- b) sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;
- c) promuovere misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, riservando particolare attenzione alle famiglie multi problematiche;
- d) sostenere le famiglie attraverso politiche abitative e di promozione della natalità, dell'affidamento e dell'adozione;
- e) tutelare i bambini e le bambine nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alle loro famiglie;
- f) promuovere e attivare collaborazioni educative tra realtà scolastiche e extrascolastiche per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo con particolare attenzione ai minori dell'area penale;
- g) contrastare ogni abuso, maltrattamento e violenza sui minori;
- h) promuovere servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 29.

Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle donne in difficoltà, al fine di:

- a) favorire e migliorare l'accesso e la partecipazione nel mondo del lavoro delle donne in situazione di disagio;
- b) sostenere le donne che partoriscono in povertà o in solitudine, secondo le previsioni contenute nell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;
- c) aiutare le donne che subiscono violenza psicologica e fisica;
- d) tutelare le donne costrette a prostituirsi o ridotte in schiavitù.

Art. 30.

Politiche di contrasto alle dipendenze e di promozione dell'agio e dell'autonomia delle persone

1. La regione Campania promuove politiche per la prevenzione ed il recupero delle persone con problemi di dipendenza favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le azioni previste consistono, in particolare, in interventi per:

- a) la prevenzione e la promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale delle persone con problemi di dipendenza;
- b) la realizzazione di servizi di preaccoglienza, accoglienza, e di forme di auto-mutuo-aiuto;
- c) l'assistenza domiciliare integrata per situazioni cronicizzate per le quali risulta necessario un accompagnamento permanente;
- d) la diffusione sul territorio di servizi socio-sanitari di primo intervento, come i centri di ascolto, le unità di strada, i servizi a bassa soglia, ed i servizi di consulenza e di orientamento;
- e) la realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle dipendenze al fine soprattutto di diffondere la consapevolezza delle nocività delle sostanze stupefacenti, con programmi specifici nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con il garante dei detenuti per agevolare il reinserimento sociale.

Art. 31.

Le politiche per le persone anziane

1. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale. A tal fine, in particolare, favorisce:

- a) l'attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, sul territorio regionale, la domiciliarità e l'adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;
- b) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l'autonomia delle persone anziane, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;
- c) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell'assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;
- d) l'offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;
- e) l'affidamento e l'accoglienza, anche solo notturna, delle persone anziane presso famiglie che garantiscono loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;
- f) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali;
- g) l'intesa tra enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze;
- h) l'impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani anche allo scopo di conservare e tramandare mestieri pregevoli attualmente a rischio estinzione;
- i) l'incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità, nonché dell'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale da parte delle persone anziane;
- l) la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani bisognosi di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio;
- m) la continuità e l'integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie erogate.

Art. 32.

Le politiche per le persone con disabilità

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi, al fine di:

a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale;

b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all'inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all'accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interdependente;

c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero in istituti educativo-assistenziali;

d) realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovono ostacoli, barriere e condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell'offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari.

Art. 33.

Le politiche di contrasto alle povertà

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare sostegno economico e interventi a persone che versano in situazioni di povertà.

Essi rispondono alla finalità di:

a) contrastare le situazioni nelle quali l'assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale;

b) favorire l'accesso al lavoro attraverso piani individuali di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;

c) promuovere reti di solidarietà e mutuo-aiuto, in collaborazione col terzo settore;

d) coordinare i diversi attori sociali che operano nel settore per accompagnare le persone più fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema.

2. La Regione promuove l'integrazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, con il sistema territoriale di servizi e interventi sociali.

3. La Regione promuove, altresì, interventi in favore dei senza fissa dimora volti a favorirne l'accoglienza e l'inserimento sociale.

4. Le misure di inserimento sono immediatamente revocate se il beneficiario ha ottenuto fraudolentemente le erogazioni ovvero si è reso responsabile della commissione di delitti.

Art. 34.

Le politiche per persone detenute, internate e prive della libertà personale

1. La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati promuove iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale sulla base dei seguenti criteri:

a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti;

b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali, ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;

c) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reato;

d) promozione di progetti mirati a rispondere a progetti specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso.

Art. 35.

Le politiche per gli immigrati

1. La Regione sostiene azioni mirate a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine promuove e favorisce misure volte a:

a) istituire servizi di accoglienza, di informazione e mediazione;

b) realizzare interventi di sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;

c) tutelare i diritti di cittadinanza e attuare l'integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza.

Art. 36.

Interventi per il sostegno alle persone con disagio psichico

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle persone con disagio psichico, al fine di:

a) rimuovere ogni forma di stigma che limita o ostacola il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale;

b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all'inserimento nel tessuto produttivo e nei normali circuiti di vita relazionale, di accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma;

c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disagio psichico e promuovere forme di auto-aiuto.

TITOLO V

L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 37.

Principi generali

1. La presente legge riconosce, promuove e sostiene l'integrazione sociosanitaria, quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni complessi dei cittadini, che coinvolgono sia problemi di salute che di tutela sociale, garantendo l'uniformità su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di assistenza.

2. L'integrazione socio-sanitaria prevede azioni unitarie, coordinate e condivise valorizzando e potenziando i consultori familiari a livello di ambito territoriale tra i comuni singoli e associati in ambiti territoriali ed i distretti sanitari dell'ASL sotto il profilo istituzionale, gestionale, professionale e finanziario.

3. La giunta regionale, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale che individua le tipologie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate nonché la ripartizione degli oneri finanziari tra enti locali, ASL e utenti sulla scorta della ricognizione effettuata annualmente dagli assessori competenti, individuate tra le risorse regionali i fondi da appostare su un capitolo della spesa dedicato e denominato: spesa compartecipata - livelli essenziali di assistenza - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001.

Art. 38.

Coordinamento regionale permanente per la programmazione socio-sanitaria

1. Al fine di garantire l'efficiente gestione del capitolo di spesa compartecipata di cui all'art. 37, comma 3, ed allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le politiche regionali quale strategia idonea ad offrire risposte unitarie a bisogni complessi, è istituito entro centotanta giorni dalla pubblicazione della presente legge presso la presidenza della giunta regionale il coordinamento regionale permanente per la programmazione socio-sanitaria.

2. Il coordinamento, fermo restante le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia ed in raccordo funzionale con queste ultime, ha inoltre il compito di:

- a) correlare le programmazioni in materia socio-sanitarie individuate dagli assessorati alla sanità, alle politiche sociali ed agli enti locali;
- b) emanare indirizzi operativi unitari ai comuni ed alle aziende sanitarie locali per la redazione, presentazione ed attuazione del piano integrato socio-sanitario;
- c) svolgere funzioni di concertazione, sostegno e vigilanza;
- d) trasmettere al consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno relazione sulle attività socio-sanitarie in regione Campania.

3. Il coordinamento è composto da:

- a) il dirigente dell'area di coordinamento politiche sanitarie, o suo delegato;
- b) il dirigente dell'area di coordinamento politiche sociali, o suo delegato;
- c) il dirigente dell'area di coordinamento istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato;
- d) il dirigente dell'area di coordinamento rapporti con il sistema delle autonomie, o suo delegato.

4. Il coordinamento è presieduto dal coordinatore regionale per l'integrazione socio-sanitaria, individuato sulla base di comprovata esperienza nelle attività di integrazione socio-sanitaria e nominato dal presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.

Art. 39.

Integrazione istituzionale

1. Al fine di realizzare un'offerta di interventi e servizi socio-sanitari a garanzia di livelli uniformi ed essenziali di assistenza, che risulta integrata ed efficace in relazione ai bisogni complessi dei cittadini, i comuni associati in ambiti territoriali ed ASL di riferimento, raccordano, attraverso opportuni tavoli di concertazione e la sottoscrizione di relativi protocolli d'intesa, i rispettivi atti programmatici: piani di zona, programmi delle attività territoriali e piani attuativi locali.

2. Gli atti programmatici di cui al comma 1 devono prevedere elementi di coincidenza nella progettazione degli interventi socio-sanitari e le relative modalità di realizzazione ritenute più efficaci in relazione al territorio, basate sulla cogestione del sistema di offerta dei servizi da parte dei comuni e dei distretti sanitari.

3. La coincidenza degli atti programmatici, per gli aspetti socio-sanitari, è garantita da:

- a) l'acquisizione da parte dei distretti sanitari del parere dei sindaci sulla programmazione sanitaria e della intesa dei sindaci sulla programmazione socio-sanitaria, entrambe incluse nei programmi delle attività territoriali;
- b) la sottoscrizione del direttore generale dell'ASL dell'accordo di programma di cui agli articoli 10 e 21, per l'approvazione della programmazione prevista nel piano di zona;
- c) l'accordo di programma deve rappresentare la corretta imputazione dei fondi dei due comparti, sanitario e sociale, definendo in modo chiaro le quote di responsabilità di ogni ente.

Art. 40.

Contenuti degli atti di programmazione integrata

1. I programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari, recepiti nel piano attuativo locale della azienda sanitaria locale, devono coincidere con la programmazione socio-sanitaria a livello di ambito territoriale contenuta nel piano di zona.

2. I necessari elementi di coincidenza tra il piano di zona ed i programmi delle attività territoriali vertono prioritariamente sui seguenti punti:

- a) ricostruzione del sistema di offerta degli interventi e servizi socio-sanitari già esistente;

b) regolamentazione dell'offerta ed individuazione delle modalità di gestione;

c) regolamentazione dell'accesso, della presa in carico degli utenti e dell'erogazione dei servizi;

d) definizione del finanziamento ed attribuzione delle quote di ripartizione della spesa fra comuni, azienda sanitaria locale ed utenti.

Art. 41.

Integrazione organizzativa, gestionale e professionale

1. La ricostruzione del sistema di offerta è finalizzata a verificarne l'adeguatezza rispetto ai bisogni della popolazione e ad implementare la qualità dei servizi e degli interventi già in atto, rafforzando la componente sociale ed ottimizzando la distribuzione sul territorio.

2. La regolamentazione dell'offerta e l'individuazione delle modalità di gestione si attuano in coerenza con gli articoli 10 e 11 e con gli articoli 43 e 44.

3. Il regolamento per l'accesso e per l'erogazione dei servizi socio-sanitari costituisce allegato al piano sociale di zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:

- a) istituzione della porta unica di accesso, intesa quale funzione esercitata sia dal segretariato sociale per i comuni sia dai distretti sanitari per le ASL, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari);
- b) costituzione della unità di valutazione integrata, composta da personale degli enti locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato;
- c) definizione dei criteri per l'individuazione, tra il personale degli enti locali e della ASL, di un responsabile della presa in carica per ogni utente dei servizi socio-sanitari.

Art. 42.

Integrazione finanziaria

1. La programmazione delle risorse finanziarie destinate ad attuare gli interventi e i servizi sociosanitari integrati comporta una programmazione finanziaria congiunta fra comuni singoli e associati ed ASL, in coerenza con l'art. 37, comma 3, sulla base del costo delle singole prestazioni socio-sanitarie afferenti gli interventi e servizi previsti dagli atti programmatici di cui all'art. 39.

2. Al fine di realizzare una programmazione finanziaria congiunta, i comuni associati in ambiti territoriali ed ASL di riferimento procedono alla analisi delle prestazioni, degli interventi e delle spese in precedenza sostenute da ciascuna delle parti, per verificarne l'utilità in termini di costi-benefici ed individuare le soluzioni alternative più adeguate per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e assicurare la efficacia e la qualità del sistema di offerta, nonché la capacità finanziaria.

3. Per realizzare un'efficace gestione finanziaria, i comuni associati in ambiti territoriali e l'ASL individuano forme comuni di contabilità e rendicontazione per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari programmati specificando per le singole istituzioni - comuni associati ed ASL - le rispettive quote di compartecipazione per l'attuazione dei livelli essenziali assistenziali socio-sanitari.

TITOLO VI

ALBO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILI A PARTECIPARE AL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI

Art. 43.

Albo regionale dei soggetti abitativi a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi

1. È istituito l'albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Con il regolamento di attuazione la Regione definisce:

a) le procedure ed i requisiti per l'iscrizione all'albo creando apposite sezioni per settori, tipologie di intervento, forma giuridica dei soggetti, ivi comprese le procedure di iscrizione delle strutture e dei soggetti che provvedono all'offerta e alla gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato autorizzati o accreditati dai comuni ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b);

b) gli adempimenti periodicamente previsti e le sanzioni in caso di loro inosservanza ivi compresa la cancellazione, le modalità di accertamento del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione all'albo, e in particolare, le procedure di cancellazione dei soggetti erogatori dei servizi nei casi di accertata, grave e reiterata violazione della carta dei servizi.

Art. 44.

Affidamento dei servizi

1. I comuni provvedono alla realizzazione degli interventi e servizi di cui alla presente legge, garantendone la continuità, attraverso l'affidamento diretto della loro gestione ai sensi dell'art. 113-bis del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 14 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Gli enti strumentali e le società di capitali di cui all'art. 113-bis del decreto legislativo n. 267/2000, che procedono ai sensi della normativa vigente all'affidamento dei servizi attraverso procedure ad evidenza pubblica, adottano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 45.

Consulta del terzo settore

1. È istituita la consulta regionale del terzo settore quale organo di consultazione della Regione. Essa è convocata dall'assessore alle politiche sociali per la predisposizione di ogni atto o regolamento che costituisce adempimento della presente legge.

2. Il presidente della giunta regionale, non prima di centocinquanta giorni e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme che disciplinano le procedure ed i requisiti per l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 43, convoca i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'albo nella sezione terzo settore, per la elezione dei componenti della consulta. Questi, in numero massimo di quindici, sono scelti in modo da rappresentare le varie tipologie associative e da coprire tutti i settori di intervento. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni.

3. La consulta disciplina la propria organizzazione e funzionamento con proprio regolamento che entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della giunta regionale.

4. I componenti della consulta restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Art. 46.

Valutazione e monitoraggio

1. La giunta regionale, nel piano sociale, individua ed adotta: standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l'efficacia dei percorsi metodologici attuati, i livelli di soddisfazione, di efficienza e di risposta dei servizi ed interventi rispetto alla domanda sociale espressa, l'impatto del sistema di servizi sulla popolazione femminile, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini nonché dei soggetti di cui all'art. 4.

2. La giunta regionale, con cadenza triennale, tenuto conto dei rapporti annuali, di cui all'art. 25, comma 6, presenta una relazione al consiglio regionale sulle seguenti materie:

- a) stato di attuazione degli obiettivi e delle priorità assunte;
- b) ruoli, responsabilità e funzioni dei soggetti territoriali, pubblici, privati e del terzo settore;
- c) diffusione e modalità della partecipazione attiva dei destinatari;
- d) risorse finanziarie destinate.

3. In coerenza con il principio del decentramento e della responsabilizzazione delle autonomie locali territoriali, i comuni associati, col supporto delle province, assicurano, nell'ambito dei piani di zona, forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni e dei servizi, anche con l'interazione e la collaborazione delle forze sociali e con la partecipazione dei cittadini, al fine di adeguare ed elevare i livelli delle prestazioni, degli interventi e dei servizi sociali.

4. Gli enti locali, d'intesa con le ASL ed altri soggetti del partenariato locale, possono, nell'ambito del piano di zona, costituire apposite forme stabili di controllo sulla qualità e la finalizzazione delle prestazioni.

TITOLO VII

STRUMENTI DI GARANZIA E DI CONTROLLO DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 47.

Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

2. L'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 21 e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori.

3. La giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte dell'ente locale, assegna un termine per provvedere, di norma, non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del presidente, previa delibera della giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*.

5. Dell'esercizio del potere sostitutivo è data comunicazione alla consulta delle autonomie locali.

Art. 48.

Istituzione dell'ufficio di tutela degli utenti

1. Presso ciascun ambito territoriale è istituito l'ufficio di tutela degli utenti con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell'utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali in precedenza adottata e sottoscritta.

2. Il reclamo è presentato per iscritto e inserito in un apposito registro dei reclami. L'ufficio di tutela risponde all'utente nel termine di quaranta giorni dalla ricezione del reclamo.

3. L'ufficio di tutela degli utenti, entro cinque giorni dalla ricezione del reclamo, trasmette al comune associato competente per territorio l'avvenuto reclamo per l'adozione dei necessari provvedimenti.

4. L'ufficio di tutela degli utenti è composto, al fine di assicurarne l'indipendenza nei confronti degli enti erogatori, da tre componenti scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità, nominati dalla giunta regionale sentito il coordinamento istituzionale dell'ambito. Il funzionamento e l'esercizio delle sue attività sono disciplinati dal regolamento di attuazione.

TITOLO VIII

RISORSE E FINANZIAMENTO
DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI

Art. 49.

*Fonti di finanziamento del sistema integrato
di interventi e servizi sociali*

1. Al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono:

- a) risorse statali;
- b) risorse regionali;
- c) risorse del sistema delle autonomie locali;
- d) risorse provenienti da organismi dell'Unione europea anche in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita;
- e) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

Art. 50.

Istituzione del fondo sociale regionale

1. La Regione istituisce un fondo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato fondo sociale regionale. Il fondo sociale regionale è costituito da:

- a) risorse provenienti dallo Stato;
- b) risorse stanziare dalla Regione;
- c) risorse derivanti dagli organismi dell'Unione europea.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei piani di zona dei diversi ambiti territoriali, ad eccezione di quelle destinate dalla programmazione regionale all'attuazione delle azioni a regia regionale.

3. L'entità dello stanziamento regionale è determinata con la legge di bilancio annuale. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'art. 15 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, gli stanziamenti previsti per il fondo sociale regionale.

4. L'entità del fondo garantisce comunque la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale.

5. Il fondo sociale regionale è finanziato con risorse dei capitoli 7805, 7808, 7854, 7870 dell'unità previsionale di base 4.16.41 e del capitolo 7876 dell'unità previsionale di base 4.16.44. A partire da bilancio di previsione 2008 l'unità previsionale di base 4.16.44 è soppressa e il capitolo 7876 confluisce nell'unità previsionale di base 4.16.41.

Art. 51.

Finalità del fondo sociale regionale

1. Il fondo sociale regionale è finalizzato a:

- a) sostenere le azioni regionali di sistema, comprese le iniziative di promozione e valorizzazione del volontariato per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) trasferire finanziamenti ai comuni associati destinati a garantire l'erogazione delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sociale;
- c) distribuire contributi ai comuni associati con criteri di premialità;
- d) promuovere l'integrazione socio-sanitaria.

2. A partire dal bilancio regionale di previsione per il 2008 è istituito un fondo per le spese di investimento, destinato a concorrere alla realizzazione, ristrutturazione o acquisto di strutture sociali o socio-sanitarie, mediante contributi in conto capitale, in coerenza con la programmazione regionale o dei piani di zona locali. L'entità di tale fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio.

3. La Regione determina, all'interno del piano regionale, le modalità e i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 52.

Risorse del sistema delle autonomie locali

1. I comuni e le province contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale.

2. La Regione nell'ambito del piano sociale regionale determina i criteri specifici in base ai quali è distribuita ai comuni associati la quota del fondo sociale regionale in funzione di premialità.

3. I criteri di cui al comma 2 attribuiscono particolare rilevanza al raggiungimento di elevati standard di qualità e allo sforzo finanziario proprio degli enti locali.

Art. 53.

Compartecipazione al costo

1. I comuni garantiscono l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia.

2. Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1, i comuni si attengono alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ed ai contenuti del piano di zona.

Art. 54.

Altre risorse

1. Al fine di consentire una migliore qualità dei servizi previsti dalla presente legge, la Regione favorisce le azioni dei comuni e degli altri soggetti del sistema integrato d'interventi e servizi volte al reperimento di altre risorse per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

2. La Regione valorizza le iniziative di finanza etica volte a favorire una migliore gestione finanziaria degli interventi e servizi previsti dalla presente legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

Iscrizione al registro regionale del volontariato

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disciplinata dall'art. 4 della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modificazioni.

Art. 56.

*Esercizio associato delle funzioni già
di competenza dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia*

1. Le funzioni socio-assistenziali, già esercitate dall'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia (ONMI), e trasferite, ai sensi della legge 18 marzo 1993, n. 67, alle province, sono conferite ai comuni che le esercitano in forma associata ai sensi della presente legge.

2. Gli interventi connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono programmati e definiti nell'ambito dei piani sociali di zona di ambito e finanziati, in eguale misura, in coerenza con quanto statuito dalla previgente normativa, dalla regione, dalla provincia di riferimento e dai rispettivi comuni.

Art. 57.*Assistenza diretta di tipo residenziale legge regionale n. 14/86*

1. Nelle strutture residenziali di cui alla legge regionale 23 maggio 1986, n. 14, il comune provvede all'assistenza diretta di tipo residenziale per persone anziane ultra sessantacinquenni che ne fanno richiesta.

2. I comuni determinano autonomamente, secondo i criteri fissati in apposito regolamento e conformemente alla normativa vigente circa l'accesso agevolato a prestazioni sociali, le condizioni per l'ammissione e le modalità di partecipazione economica dell'anziano ospitato ai costi della gestione.

3. I comuni possono programmare l'attivazione di altri servizi sociali entro gli immobili che ospitano i servizi residenziali, ad integrazione dei servizi residenziali stessi e secondo la normativa vigente in materia socio-assistenziale.

4. Il regolamento di cui al comma 2 prevede le modalità per garantire ai cittadini dell'ambito territoriale di appartenenza del comune titolare la priorità d'accesso al servizio.

5. Il comune provvede ad adeguare l'organico alle norme statali e regionali in materia di servizi socio-assistenziali e secondo le esigenze organizzative e funzionali delle strutture.

6. La Regione Campania assicura annualmente, in conformità all'art. 13 della legge regionale n. 14/1986, lo stanziamento, a cui fa fronte con appostamenti determinati con leggi di bilancio, a titolo di contributo per le spese di gestione in misura di euro 387.300,00 per il comune di Torre del Greco e di euro 206.000,00 per il comune di Cava dei Tirreni fino all'anno 2008. La Regione Campania assicura annualmente e fino all'anno 2008 al comune il trasferimento di risorse finanziarie a titolo di contributo per le spese per il personale, in misura pari alla media dei trasferimenti effettuati a titolo di anticipo negli anni 2003-2004-2005.

7. Il comune provvede a rendicontare annualmente le spese e a relazionare sull'andamento delle attività svolte, con particolare riferimento alle modalità organizzative e funzionali dei servizi.

8. Il comune provvede a trasmettere alla Regione Campania i regolamenti adottati per il funzionamento del servizio. Dall'anno 2009 i comuni provvedono alla gestione delle strutture entro la programmazione sociale generale, con risorse proprie.

9. Il comune assicura gli interventi di manutenzione anche straordinaria dell'immobile, anche al fine degli adeguamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali, di sicurezza degli impianti e di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.

Art. 58.*Disposizioni finanziarie*

1. Per il corrente anno le prestazioni, previste dalla presente legge, sono erogabili nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. Per gli anni 2008, 2009, 2010, l'importo delle risorse regionali da far confluire nel fondo sociale regionale è fissato con legge di bilancio e deve essere commisurato ad assicurare nel 2010, in uno alle risorse dello Stato ed a quelle derivanti dagli organismi dell'Unione europea, l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge.

Art. 59.*Comunicazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi*

1. Sino all'istituzione della consulta delle autonomie locali, dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 47, è data comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.

Art. 60.*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione sono abrogate tutte le norme incompatibili e, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21 e successive modificazioni;

b) legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modificazioni salvo quanto statuito dagli articoli 14 e 55 della presente legge;

c) legge regionale 11 novembre 1980, n. 65.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 23 ottobre 2007

BASSOLINO

07R0739

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

(GU-GUC-004) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 132,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 66,28)</i>	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 264,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 132,22)</i>	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annuali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 1 2 6 *

€ 2,00